

REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1988

relativo alla sospensione della pesca del merlano, della passera di mare, del rombo giallo e della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merlano, di passera di mare, di rombo giallo e di sogliola per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j e k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di rombo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, ed e, di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b, da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, hanno esaurito i contingenti assegnati per il 1988; che la

Francia ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 6 dicembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j e k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di rombo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, ed e, di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito i contingenti assegnati alla Francia per il 1988.

La pesca del merlano nelle acque della divisione CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j e k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), del rombo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, ed e, della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 6 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.